

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANZI, BAKKALI, CARÈ, DI BIASE, FORATTINI, GHIO, MALAVASI,
MARINO, MORASSUT, PELUFFO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROG-
GIANI, SERRACCHIANI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e altre disposizioni in materia di rappresentanza studentesca e partecipazione degli studenti alla vita della scuola

Presentata il 23 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La comunità scolastica, formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, vive — oltre che dell'attività didattica, delle attività integrative e di tutto quanto concorra alla formazione di studentesse e studenti — anche del (e nel) dialogo tra tutte le componenti che di essa fanno parte: docenti, personale tecnico-amministrativo, genitori, studentesse e studenti. Per le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, tale quadro di principio si traduce in un ben preciso insieme di diritti e doveri che hanno trovato consacrazione, venticinque anni fa, nello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria, recato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Lo statuto muove, esplicitamente, dalla consapevolezza che la scuola — oltre che luogo di formazione — è « comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni » (articolo 1, comma 2). Per questo motivo, l'articolo 2 del medesimo regolamento, ai commi 4 e 5, riconosce alle studentesse e agli studenti il diritto alla « partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola » e favorisce, su questa base, la loro consultazione (comma 5) prevedendo, altresì, che il corpo docente intessa con la comunità studentesca un

« dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico » (comma 4). Gli istituti volti a favorire la partecipazione studentesca presenti nel nostro ordinamento – e segnatamente i consigli di istituto – mostrano ormai, specie per quel che riguarda gli istituti di istruzione secondaria superiore, i segni del tempo e si adattano con sempre maggior fatica alla crescente domanda di partecipazione da parte della comunità studentesca, che pare attraversare una fase storica di estrema vivacità. Occorre pertanto procedere a un aggiornamento degli istituti di partecipazione esistenti, non per superarne l'impianto ma per rafforzare – all'interno dei medesimi – la partecipazione studentesca e istituire, ove occorra, luoghi in cui divenga pienamente effettivo il principio (e il metodo) del dialogo enunciato dall'articolo 2, comma 5, dello statuto delle studentesse e degli studenti. Allo stesso modo, occorre prendere atto che alla luce delle nuove previsioni ordinamentali in materia di riconoscimento di crediti formativi per attività diverse dalla mera frequenza delle lezioni scolastiche, è del tutto ragionevole riconoscere alle studentesse e agli studenti che, nell'ultimo triennio, ricoprono cariche di rappresentanza della comunità studentesca almeno un credito formativo annuale per ogni anno in cui si sia ricoperto l'incarico: ragionevole, ma anche doveroso, anche al fine di riconoscere lo specifico valore di tali attività come vera e propria palestra di partecipazione e cittadinanza. La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca puntuali modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, intervenendo in particolare: *a)* sulla disciplina dei consigli di istituto contenuta all'articolo 8, prevedendo un rafforzamento numerico della rappresentanza studentesca nei consigli degli istituti di istruzione secondaria superiore e negli istituti omnicomprensivi, assicurando termini certi per l'elezione

della rappresentanza studentesca in consiglio di istituto, fornendo delle figure di supporto quali i consulenti della rappresentanza studentesca, pensati similmente ai consulenti della consulta provinciale (articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567), e prevedendo altresì il riconoscimento alle studentesse e agli studenti che, nell'ultimo triennio, ricoprono la carica di rappresentante di classe, rappresentante di istituto o rappresentante in consulta provinciale, di un credito formativo per ciascuno degli anni in cui la carica sia stata ricoperta; *b)* attraverso l'istituzione, ai sensi del nuovo articolo aggiuntivo 11-*bis*, di una commissione in ciascun istituto di istruzione secondaria superiore composta in modo paritetico da docenti e studenti, con funzione consultiva e nella quale possa aver luogo il dialogo tra la componente docente e quella studentesca ai fini dell'elaborazione delle scelte didattiche e progettuali della scuola, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del citato statuto delle studentesse e degli studenti.

L'articolo 2 reca puntuali modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, volte a garantire che la rappresentanza d'istituto e il percorso di elezione dei rappresentanti sia parte integrante della didattica. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti un'occasione di formazione vicina alla loro quotidianità, in grado di sensibilizzare ed educare alla partecipazione attiva e ai processi democratici. L'articolo 3 prevede una nuova disciplina che aggiorna quella prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di individuare, nella consulta provinciale, l'organo supervisore della rappresentanza studentesca nonché volgendo parte delle risorse alla formazione dei rappresentanti, alla sensibilizzazione della partecipazione attiva e alla condivisione di buone pratiche e di percorsi progettuali efficaci. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di rappresentanza degli studenti)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il consiglio di circolo o di istituto, negli istituti comprensivi con popolazione scolastica fino a cinquecento alunni, è costituito da diciassette componenti, di cui sei rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, tre rappresentanti eletti dagli studenti e il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, il consiglio di circolo o di istituto è costituito da ventitré componenti, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, otto rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti e il dirigente scolastico »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio di circolo o di istituto, negli istituti di istruzione secondaria superiore con popolazione scolastica fino a cinquecento alunni, è costituito da diciassette componenti, di cui sei rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tre rappresentanti dei genitori, sei

rappresentanti degli studenti e il dirigente scolastico; nel caso di istituti con popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, il consiglio di circolo o di istituto è costituito da ventitré componenti, di cui sei rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro rappresentanti dei genitori, otto rappresentanti degli studenti e il dirigente scolastico »;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* Agli studenti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto la carica di rappresentante di classe, membro della commissione paritetica, consulente della rappresentanza di istituto, rappresentante di istituto o rappresentante nella consulta provinciale degli studenti è riconosciuto un credito formativo per ciascuno degli anni in cui sia stata ricoperta la carica »;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10.* I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nei consigli di circolo o di istituto sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico »;

5) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« *10-bis.* I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di circolo o di istituto che hanno terminato il curriculum scolastico o che non sono stati rieletti dalla propria componente scolastica possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati consulenti della rappresentanza studentesca dal comitato studentesco di istituto.

10-ter. Ai consulenti della rappresentanza studentesca di cui al comma *10-bis* è attribuito il compito di formare i neoeletti e, in collaborazione con la commissione paritetica e in attuazione delle iniziative della consulta provinciale, di promuovere l'organizzazione di momenti di formazione

e attività di tutoraggio a sostegno della rappresentanza degli studenti e della partecipazione attiva »;

b) al titolo I, capo I, sezione I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis. – (Commissione paritetica)

1. Al fine di assicurare il dialogo tra la componente docente e quella studentesca ai fini dell'elaborazione delle scelte didattiche e progettuali della scuola, presso ciascun istituto di istruzione secondaria superiore è istituita una commissione paritetica con funzione consultiva, di seguito denominata "commissione", composta da cinque rappresentanti per ciascuna delle due componenti.

2. Per l'elezione della componente docente della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. La componente studentesca della commissione paritetica è eletta dal comitato studentesco.

3. La commissione dura in carica due anni scolastici ed è eletta entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Coloro che nel corso del biennio perdono i requisiti per essere eletti sono sostituiti, nella prima data utile, tramite elezioni suppletive, dal collegio dei docenti per la componente docente e dal comitato studentesco per la componente studentesca.

4. La commissione formula proposte agli organi collegiali competenti in materia didattica e organizzativa, con particolare riguardo:

a) al piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

b) alle attività legate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);

c) all'organizzazione di giornate di studio cogestite;

d) alle attività didattiche, culturali, sportive, performative e ricreative;

e) alla coprogettazione e partecipazione attiva degli studenti, svolgendo una relazione annuale incentrata sull'efficacia di tali attività e sulla possibile integrazione delle medesime da sottoporre al consiglio

di istituto e al comitato studentesco di istituto e da inviare alla consulta provinciale degli studenti;

f) a ogni altro tema sul quale sia richiesto il confronto tra studenti e docenti all'interno della comunità scolastica »;

c) all'articolo 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto »;

d) all'articolo 14:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il comitato studentesco di istituto, nella figura del presidente, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il presidente del comitato studentesco di istituto è eletto al suo interno entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico »;

e) all'articolo 203, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) da un rappresentante degli studenti che abbia raggiunto la maggiore età, designato dalla componente studentesca entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

« h-ter) formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. — (*Formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica*) — 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui all'articolo 2 è prevista la formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica.

2. Al fine di integrare l'educazione alla cittadinanza attiva con esperienze volte a una piena comprensione dell'importanza della partecipazione all'esercizio democratico, l'elezione dei rappresentanti degli studenti, di cui all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è considerata iniziativa didattica con i seguenti obiettivi:

a) conoscere gli organi, i ruoli rappresentativi, le competenze, i diritti e i doveri della componente studentesca scolastica, anche tramite l'ausilio dei consulenti della rappresentanza di istituto;

b) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità dei programmi dei rappresentanti di istituto, coerentemente con le competenze previste dal loro ruolo;

c) informarsi e partecipare al dibattito scolastico in spazi opportunamente pensati per garantire la massima partecipazione e la massima informazione al fine di far sviluppare allo studente competenze di comprensione critica;

d) creare una metodologia di analisi e lettura dell'esperienza legata alla rappresentanza scolastica, applicabile anche nei contesti partecipativi democratici esterni all'ambito scolastico.

3. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, nell'ambito dell'offerta formativa relativa all'insegnamento di cui al comma 1, sono adottate iniziative di condivisione di buone pratiche ed esperienze di coprogettazione, in collaborazione con le consulte provinciali degli studenti, volte a fornire agli studenti casi di studio concernenti la partecipazione attiva, inseriti nei contesti scolastici ».

Art. 3.

(Compiti e funzioni del comitato studentesco di istituto)

1. Negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria superiore, il comitato studentesco di istituto di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, nella consulta provinciale e nella commissione paritetica, formula proposte ed esprime pareri sulle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567. Il comitato studentesco di istituto designa, altresì, i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il comitato studentesco di istituto adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed istituisce un gruppo di gestione, coordinato da uno studente, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

3. La consulta provinciale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, oltre ai compiti ivi previsti, svolge altresì il compito di monitorare lo svolgimento delle elezioni degli studenti negli istituti, lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e il miglioramento della medesima, tramite iniziative di condivisione e formazione delle esperienze più significative raccolte sulla base della relazione annuale in materia coprogettazione e partecipazione attiva inviata dalla commissione paritetica d'istituto, nonché quello di promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e sui doveri degli studenti nonché sulla rappresentanza degli stessi.

4. La consulta provinciale degli studenti vota, all'inizio del mandato, il documento

programmatico delle linee di indirizzo proposto dal proprio presidente, nel quale, coerentemente con i compiti di cui al comma 2, definisce la destinazione dei fondi destinati dalla provincia o dall'area metropolitana, assegnandone almeno una parte alle attività di orientamento universitario, alla formazione dei rappresentati e alla sensibilizzazione alla partecipazione attiva. Ai consulenti della consulta provinciale degli studenti è attribuito il compito di formare i neoeletti e, in collaborazione con la presidenza, di promuovere l'organizzazione di momenti di formazione e di iniziative di tutoraggio a sostegno della rappresentanza studentesca nei singoli istituti.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento delle norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0088530